

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4377 del 30/07/2025
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. SAGOM RUBBER SRL CON SEDE LEGALE E IMPIANTO DI PRODUZIONE E LAVORAZIONE GOMMA IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA PILASTRINO. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2024-3846 DEL 11/07/2024.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4562 del 30/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trenta LUGLIO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **SAGOM RUBBER SRL** CON SEDE LEGALE E IMPIANTO DI PRODUZIONE E LAVORAZIONE GOMMA IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA PILASTRINO. **MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2024-3846 DEL 11/07/2024.**

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2024-3846 del 11/07/2024 a favore della Ditta Sagom Rubber srl per la propria attività di produzione e lavorazione prodotti in gomma nello stabilimento sito in Comune di Cotignola, Via Pilastrino, n. 5/B comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello ARPAE di Ravenna in data 15/04/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2025/71370 - pratica Sinadoc 14502/2025, dalla Società **Sagom Rubber srl (C.F./P.IVA 02520920394)** avente sede legale e attività di produzione e lavorazione prodotti in

gomma nello stabilimento sito in Comune di Cotignola, Via Pilastrino, n. 5/B con la quale si richiede la modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con la Determina n.2024/3846 sopra richiamata in merito alla variazione della periodicità di sostituzione dei carboni attivi installati sui punti di emissione E6 ed E11 ed in merito alla effettuazione di un autocontrollo analitico annuale rappresentativo per i quattro punti di emissione delle singole autoclavi (n.2, n.5, n.6 e n.7); rimane invariata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto MASE n. 309 del 28/06/2023.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato per la pratica ARPAE SinaDoc n. **14502/2025** emerge che:

- La Ditta Sagom Rubber srl (C.F./P.IVA 02520920394) avente sede legale e attività di produzione e lavorazione prodotti in gomma nello stabilimento sito in Comune di Cotignola, Via Pilastrino, n. 5/B richiede la modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con la Determina n.2024/3846 sopra richiamata;
- la modifica non sostanziale richiesta prevede la modifica di prescrizioni e, in particolare:
 - la variazione della periodicità di sostituzione dei carboni attivi installati sui punti di emissione E6 ed E11 - quando il valore di SOV raggiunge l'80% del valore limite indicato;
 - la effettuazione di un autocontrollo analitico annuale rappresentativo per i quattro punti di emissione delle singole autoclavi (n.2, n.5, n.6 e n.7);

ARPAE con nota PG. 2025/76886 del 24/04/2025 comunicava alla Ditta l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità con contestuale richiesta di integrazioni;

VISTE le integrazioni presentate dalla Ditta in data 05/05/2025 (ns PG. 2025/85368) e sentito in merito, per vie brevi, il Servizio Territoriale ARPAE competente;

ACCERTATO che la Ditta Sagom Rubber srl ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, mediante PagoPa in data 24/05/2025;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere con la modifica non sostanziale dell'AUA a favore della Ditta Sagom Rubber srl, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di lavorazione gomma e materie plastiche e che sarà rilasciata direttamente al richiedente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- 1 **LA MODIFICA NON SOSTANZIALE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata da ARPAE SAC di Ravenna con la Determina n.2024/3846 del 11/07/2024 a favore della Società **Sagom Rubber srl (C.F./P.IVA 02520920394)** avente sede legale e attività di produzione e lavorazione prodotti in gomma in Comune di Cotignola, Via Pilastrino, n. 5/B, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- 2 **DI DARE ATTO** che con la presente AUA per modifica non sostanziale, viene sostituito l'Allegato A) – autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- 3 **DI CONFERMARE**, senza alcuna variazione, tutto quanto indicato nell'AUA di cui alla Determina Dirigenziale n.2024-3846 del 11/07/2024, non oggetto della presente modifica di AUA;
- 4 **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera - **Modificato**;
- l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura – **Invariato e non allegato**;

4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

- 5 La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
- 6 DI confermare la **validità dell' AUA** pari a **15 anni** a partire dalla data del **precedente** rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- 7 DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo anche efficacia**.
- 8 DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
- 9 DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

- 10 DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, alla Ditta richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed al Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

- Area Est -

Dott.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

La Ditta Sagom Rubber srl è in possesso dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2024/3846 del 11/07/2024.

Con la richiesta di modifica non sostanziale dell'AUA sopra citata, la Ditta chiede

la variazione della periodicità di sostituzione dei carboni attivi installati sui punti di emissione E6 ed E11 - quando il valore di SOV raggiunge l'80% del valore limite indicato; la effettuazione di un autocontrollo analitico annuale rappresentativo per i quattro punti di emissione delle singole autoclavi (n.2, n.5, n.6 e n.7);

Al sistema di trattamento asservito all'emissione E11 sono convogliate esclusivamente le correnti provenienti dal degassaggio e dallo scarico delle autoclavi n°2, 5, 6 e 7, escludendo gli scarichi delle valvole di sicurezza delle suddette autoclavi in quanto considerati scarichi di emergenza;

Il ciclo produttivo dell'azienda rimane invariato e prevede che le mescole in gomma, costituite da lastre dello spessore di qualche millimetro depositate su bancali, vengano avviate alle trafilatrici dove, tramite estrusori a vite, si realizzano i semilavorati da sottoporre a successiva vulcanizzazione, realizzata tramite n°4 autoclavi a vapore diretto. La produzione di vapore, necessaria all'alimentazione delle autoclavi è assicurata da una centrale termica alimentata a metano avente potenzialità termica pari a 6,2 MW e che rientra pertanto nei medi impianti di combustione di cui all'art.273 Bis del Dlgs n.152/2006 e smi con i relativi limiti di emissione.

L'assetto impiantistico viene riassunto di seguito:

- emissione E1 – centrale termica;
- emissione E2A – degasaggio autoclave n°6;
- emissione E2B – scarico autoclave n°6;
- emissione E2C – valvola di sicurezza autoclave n°6;
- emissione E3A – degasaggio autoclave n°2;
- emissione E3B – scarico autoclave n°2;
- emissione E3C – valvola di sicurezza autoclave n°2;
- emissione E4A – degasaggio autoclave n°5;
- emissione E4B – scarico autoclave n°5;
- emissione E4C – valvola di sicurezza autoclave n°5;
- emissione E12A – degasaggio autoclave n°7;
- emissione E12B – scarico autoclave n°7;
- **emissione E12C – valvola di sicurezza autoclave n°7;**
- emissioni E2D/E2E/E2F/E2G installate a valle dell'autoclave n°6;
- emissioni E3D/E3E/E3F/E3G installate a valle dell'autoclave n°2;
- emissioni E4D/E4E/E4F/E4G installate a valle dell'autoclave n°5;
- **emissioni E12D/E12E/E12F/E12G installate a valle dell'autoclave n°7;**

- emissione E5 – degasatore;
- emissione E6 – stampaggio;
- emissione E7 – laboratorio prove meccaniche;
- emissione E8 – laboratorio testing;
- emissione E9 – forno post curing;
- emissione E10 – lavastoviglie mensa.
- emissione E11 - degasaggio e scarico autoclavi n. 2 – 5 – 6 – 7: sono convogliate esclusivamente le correnti provenienti dal degasaggio e dallo scarico delle autoclavi n°2, 5, 6 e 7 (ossia le emissioni indicate con A e B).

Nello stabilimento sono inoltre presenti sfiati di emergenza e emissioni scarsamente rilevanti (ai sensi dell'art.272, comma 1) del Dlgs n.152/2006 e smi) per i quali non vengono indicati limiti di emissioni, **ma vengono di seguito elencati:**

- ☐ Emissione E2C – Valvola di sicurezza autoclave n.6;
- ☐ Emissione E3C – Valvola di sicurezza autoclave n.2;
- ☐ Emissione E4C - Valvola di sicurezza autoclave n.5;
- ☐ Emissione E7 – Laboratorio prove meccaniche;
- ☐ Emissione E8 – Laboratorio testing
- ☐ Emissione E10 – Lavastoviglie cucina mensa;

Limiti di emissione:

PUNTO DI EMISSIONE E1 - CENTRALE TERMICA MINGAZZINI PARMA PB 80 PER PRODUZIONE VAPORE, ALIMENTATA A METANO

Portata massima	4600	Nmc/h
Altezza minima	12,1	m
Durata	24	h/g
Temperatura	200	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

I limiti sopra indicati per la centrale termica avente potenzialità pari a 6,2 MWt, sono riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

PUNTI DI EMISSIONE E2D/E2E/E2F/E2G - A VALLE DELL'AUTOCLAVE N.6

Portata massima	15100	Nmc/h ognuno
Altezza minima	13,9	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ammoniaca	5	mg/Nmc
SOV	15	mg/Nmc
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE E3D/E3E/E3F/E3G - A VALLE DELL'AUTOCLAVE N.2

Portata massima	15100	Nmc/h ognuno
Altezza minima	13,9	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ammoniaca	5	mg/Nmc
SOV	15	mg/Nmc
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE E4D/E4E/E4F/E4G - A VALLE DELL'AUTOCLAVE N.5

Portata massima	15100	Nmc/h ognuno
Altezza minima	13,9	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ammoniaca	5	mg/Nmc
SOV	15	mg/Nmc
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E5 – SFIATO DEGASSATORE

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	11,6	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Per tale emissione non si indicano limiti trattandosi di emissione di vapore acqueo.

PUNTO DI EMISSIONE E6 – STAMPAGGIO – C.A. -

Portata massima	10500	Nmc/h
Altezza minima	12,9	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc
-----------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E9 - POST-CURING – FORNO ELETTRICO

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	12,7	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ammoniaca	5	mg/Nmc
SOV	15	mg/Nmc
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E11 - DEGASSAGGIO E SCARICO AUTOCLAVI 2-5-6 -7 - modifica

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ammoniaca	5	mg/Nmc
SOV	15	mg/Nmc
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE E12D/E12E/E12F/E12G - VULCANIZZAZIONE IN AUTOCLAVE - AUTOCLAVE N.7 -

Portata massima	15100	Nmc/h ognuno
Altezza minima	13,9	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ammoniaca	5	mg/Nmc
SOV	15	mg/Nmc
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nmc

Prescrizioni:

1. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpaе SAC, al Servizio Territoriale ARPАE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpaе SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
2. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpaе SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva

comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

3. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
4. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
5. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
6. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;

7. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
9. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
10. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)

Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N2O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Solfidrico (H2S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015; Biogas: campionamento UNI EN ISO 10715:2001, analisi UNI EN ISO 19739:2007
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH4)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

11. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

12. Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

13. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite

quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

14. I **sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

15. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

16. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

17. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;

18. Dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati** e, per i gruppi di emissioni che presentano caratteristiche analoghe e stesse tipologie di inquinanti, vengono individuati i punti rappresentativi da sottoporre ad autocontrollo analitico annuale ai fini della verifica della funzionalità anche delle altre emissioni. I punti di emissioni su cui effettuare l'autocontrollo analitico annuale, sono i seguenti:

Gruppi omogenei di emissioni	Punto di emissione significativo
E2D, E2E, E2F, E2G - Autoclave n.6	E2D

E3D, E3E, E3F, E3G - Autoclave n.2	E3D
E4D, E4E, E4F, E4G - Autoclave n.5	E4D
E12D, E12E, E12F, E12G - Autoclave n.7	E12D

Sono esclusi dall'autocontrollo analitico i seguenti punti: E5, E2C – Valvola di sicurezza autoclave n.6; E3C – Valvola di sicurezza autoclave n.2; E4C - Valvola di sicurezza autoclave n.5; E7 – Laboratorio prove meccaniche; E8 – Laboratorio testing; E10 – Lavastoviglie cucina mensa; E12C - Valvola di sicurezza autoclave n.7. Per i punti di emissione indicati con E6 ed E11, dovrà essere effettuato un autocontrollo analitico con frequenza semestrale.

La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati) su un **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo. Sullo stesso registro, la Ditta è tenuta ad annotare:

le manutenzioni ordinarie e straordinarie da effettuare sui sistemi di abbattimento con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi;

La sostituzione dei carboni attivi installati sui punti di emissione E6 ed E11, sulla base degli esiti degli autocontrolli analitici semestrali o quando il valore di SOV raggiunge l'80% del valore limite autorizzato;

Le manutenzioni da effettuare sugli impianti termici.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.